



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Anni 2024-2026

1. Introduzione: organizzazione e funzioni del Consiglio Nazionale Architetti P. P. C. e degli Ordini

Il seguente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2024-2026 è elaborato nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190, del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i., del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, 2017 e 2019 e della Delibera ANAC n. 777 del 24/11/2021 e s.m.i.

L'inquadramento generale della natura giuridica del Consiglio Nazionale Architetti P. P. C. e degli Ordini territoriali è atipico, in quanto dotati di autonomia finanziaria, poiché ricevono i loro mezzi di finanziamento direttamente dalla base associativa di cui sono espressione. Gli Ordini non sono finanziati dallo Stato o da misure di finanza pubblica, ma fissano autonomamente le risorse finanziarie necessarie per il loro scopo e, di conseguenza, l'importo dei contributi da richiedere ai loro iscritti, determinati da essi stessi in sede assembleare.

Il contributo annuale che gli iscritti versano agli Ordini territoriali, ai sensi dell'art. 37 punto 4 del R.D. 2357/1925, e degli artt. 7 e 14 del D.L.L. 382/1944 si compone di:

- una quota di competenza dell'Ordine, definito quale contributo annuale per l'iscrizione all'Albo e fonte primaria di finanziamento dell'Ordine;
- una quota di competenza del Consiglio Nazionale Architetti P. P. C., definita quale tassa per il suo funzionamento.

In riferimento al D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, art. 2, commi 2 e 2 bis, gli Ordini ed i relativi organismi nazionali non sono gravanti sulla

finanza pubblica e si adeguano, con regolamenti propri e tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

All'art. 2 bis comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 97/2016, si specifica, alla lett. a), che la disciplina prevista per le P.A. si applica anche, in quanto compatibile, agli Ordini professionali, in tal modo statuendo che il Consiglio Nazionale non è una P.A. che può essere ricompresa tra quelle di cui all'art. 1 co. 2 del D.Lgs. 165 2001, proprio perché non è soggetta a misure di finanza pubblica.

La Delibera ANAC 777 del 24/11/2021, con un'ottica di semplificazione, prevede la possibilità di conferma annuale del Piano nel corso del triennio e prevede l'individuazione delle aree a rischio identificate dalla L. 190/2012 all'art. 1, e le tre aree specifiche della parte speciale del PNA 2016 dedicata agli Ordini, non escludendo l'individuazione di aree specifiche da parte di ciascun Ente.

2. Finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è finalizzato a:

- prevenire la corruzione e/o l'illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione dell'Ordine al rischio di corruzione, anche in base alle indicazioni degli eventi rischiosi;
- indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio;
- informare e istruire i dipendenti che operano in attività potenzialmente esposte alla corruzione.

Il Piano ha come obiettivi di:

- evidenziare le attività ritenute "sensibili";
- assicurare gli interventi organizzativi finalizzati a prevenire il rischio di corruzione e/o di illegalità;
- garantire e promuovere l'integrità morale dei dipendenti.

3. Destinatari del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Le disposizioni del Piano Triennale, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

- componenti del Consiglio;
- componenti del Consiglio di Disciplina;
- componenti delle Commissioni (anche esterni);
- consulenti e collaboratori;
- titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

4. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) - Poteri di interlocuzione e controllo

Il Responsabile RPCT deve provvedere a:

- Individuare le misure di prevenzione della corruzione, monitorare e vigilare sulla loro osservanza;
- Individuare le attività sensibili, in quanto più esposte al rischio di corruzione e illeciti;
- Programmare e stilare il Piano e vigilare sulla sua attuazione;
- Provvedere alla propria formazione, seguendo le azioni di supporto e di aggiornamento del Consiglio Nazionale Architetti P. P. C. e/o di altri soggetti formatori accreditati;
- Predisporre la Relazione Annuale.

5. Fasi della prevenzione della corruzione ed attività di monitoraggio

Per ciascuna delle aree a rischio, e in particolare per le aree previste dalla L. 190/2012, art. 1 e per le tre aree specifiche individuate nell'Approfondimento "Ordini e Collegi professionali" del PNA 2016, sono state predisposte le schede di mappatura del rischio e le schede di gestione del rischio, disponibili al link <https://www.ordinearchitettiudine.it/consiglio-trasparente/>

Sono pertanto oggetto di costante monitoraggio del Responsabile le seguenti attività:

- autorizzazione/concessione;
- contratti pubblici;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- concorsi e prove selettive;
- formazione professionale continua;
- rilascio di pareri di congruità;
- indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Le schede di mappatura del rischio contengono:

- l'individuazione dei rischi al fine di identificare quelli più probabili e con impatto più significativo;
 - la progettazione delle misure e dei controlli indirizzati a limitare/eliminare i rischi.
- Monitoraggio e adozione di misure di contrasto sono a cura del Responsabile dell'Ordine, ma con il coinvolgimento del Consiglio.

Il Responsabile provvede ogni anno ad aggiornare le schede in base alle attività svolte in funzione dell'aggiornamento del Piano.

Le schede rispetto allo scorso anno non sono mutate, non essendo mutate le situazioni.

Il Responsabile può richiedere, in qualsiasi momento:

- ai soggetti destinatari del Piano Triennale, informazioni e dati relativi a determinati settori di attività;
- delucidazioni scritte e/o verbali ai soggetti destinatari del Piano Triennale su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, ipotesi di corruzione e illegalità.

Il Responsabile ha l'obbligo di monitorare, anche a campione, i rapporti tra l'Ente pubblico non economico ed i soggetti che con lo stesso stipulano contratti e può effettuare controlli a campione di natura documentale.

6. La Formazione

Il Responsabile dell'Ordine segue le attività formative organizzate dal Consiglio Nazionale e/o da altri soggetti accreditati.

7. Trasparenza

Il presente Programma è pubblicato nella sezione Consiglio Trasparente del sito web dell'Ordine in formato aperto e liberamente consultabile.

8. I compiti del personale dipendente

In caso di conflitto di interessi e/o di incompatibilità anche potenziale, è fatto obbligo ai dipendenti responsabili di procedimento e/o competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale di astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990.

9. OIV

In conformità all'art. 2, comma 2 bis del DL 101/2013, il CNAPPC e gli Ordini territoriali non sono soggetti alla nomina di un OIV.

Pertanto presso l'Ordine degli Architetti P. P. C. della provincia di Udine, il Responsabile PCT nominato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 28/03/2022 ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g) del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 201/2022, la verifica sulla pubblicazione di ciascun documento, dato ed informazione elencati nelle griglie di rilevazione e di monitoraggio.

10. Accesso civico

La richiesta di accesso civico ha per oggetto dati e documenti detenuti dall'Ente, ulteriori rispetto a quelli c.d. a pubblicazione obbligatoria e deve essere presentata alla segreteria dell'Ordine ai seguenti recapiti:

e-mail: architetti@udine.archiworld.it

PEC: oappc.udine@archiworldpec.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

DELLA PROVINCIA DI UDINE

Via Grazzano 5 – 33100 UDINE

In conformità all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 33/2013:

- chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti dell'Ente nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis che disciplina le ipotesi di rifiuto, differimento o limitazione dell'accesso;
- l'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005, art. 65;
- Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali;
- Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati;
- Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni, anche sentendo il Garante per la protezione dei dati personali se necessario;

Si applicano le prescrizioni di cui alle indicazioni operative ANAC ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013 (Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016).